

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica; proroga

(del 23 agosto 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica entrato in vigore il 1° settembre 2014 (BU 35/2014 del 27 giugno 2014);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

tenuto conto in particolare della pressione generale sulle condizioni salariali del settore e del forte rischio che si possano verificare nuovi abusi alla scadenza del CNL;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 7 giugno 2017 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore dell'informatica;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 47/2017 di martedì 13 giugno 2017 del Contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il Contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica è prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 agosto 2020.

Bellinzona, 23 agosto 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti del settore dell'informatica

Categorie salariali

Art. 2 I salari minimi sono fissati in base alle seguenti categorie professionali:

- a. lavoratori con diplomi cantonali o CFP o con esperienza professionale equivalente.
Di norma le mansioni sono:
 - installazione, parametrizzazione reti e sistemi;
 - assistenza utenti.

- b. lavoratori con diploma AFC o con esperienza professionale equivalente.
Di norma le mansioni sono:
- installazione, parametrizzazione reti e sistemi;
 - analisi, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware;
 - gestione qualità e controllo del software;
 - formazione, consulenza e assistenza agli utenti.
- c. lavoratori con titolo di studio del terziario A (scuole universitarie professionali e università) o B (formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori) o con esperienza professionale equivalente.
Di norma le mansioni sono:
- progettazione, installazione, parametrizzazione e manutenzione di reti e sistemi;
 - progettazione, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware;
 - gestione qualità e controllo del software;
 - formazione, consulenza e assistenza agli utenti;
 - conduzione e gestione del reparto IT e/o di progetti.

Importo del salario minimo	Art. 3	¹ Salari orari minimi di base:
	– categoria a	CHF 18.00
	– categoria b	CHF 20.00
	– categoria c	
	terziario B	CHF 22.50(*)
terziario A	CHF 23.00(*)	

(*) *Fino al raggiungimento di 12 mesi di esperienza nel settore, in una o più aziende, può essere applicata una riduzione del salario minimo del 20% se impiegati in funzioni di progettazione.*

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento al rincaro dei salari minimi	Art. 4	I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.
---	---------------	---

Altre disposizioni	Art. 5	Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.
---------------------------	---------------	---

Entrata in vigore e durata	Art. 6	Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica. Il contratto ha una validità di 3 anni.
-----------------------------------	---------------	---